

Avv. Nicola Lavorgna  
Via G. Carducci n. 37, Napoli  
[nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
CAMPANIA NAPOLI

ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONSEGUENTE ALLA  
TRASPOSIZIONE DI RICORSO STRAORDINARIO

EX ART. 48 C.P.A.

**PER:** l'ing. **CLAUDIA MUSELLA** (mslclld81p64f839f) rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. Nicola Lavorgna (LVRNCL75H22F839A; fax 0814976131; indirizzo pec: nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it), con il quale elegge domicilio in Napoli alla Via Giosuè Carducci n. 37;

**FATTO E DIRITTO**

1. In data 06/07/2020 la ricorrente ha proposto, mercé rituale notifica, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica *“per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, A) della graduatoria redatta all’esito della prova selettiva del 10/02/2020 afferente al corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 950 unità, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania – profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM – nella parte in cui non ricomprende la ricorrente poiché illegittimamente valutata con un punteggio pari 20,90/30; B) del questionario somministrato in sede di esecuzione della prova scritta selettiva – TEST 3 VERSIONE B – indicata al sub A) e segnatamente dei quesiti numeri 34, 38, 41 e 52 in quanto erroneamente formulati nonché dell’esito della valutazione della prova scritta TEST 3 VERSIONE B attribuita alla ricorrente; C) quatenus opus sit del verbale di correzione della prova; D) della graduatoria del 15/06/2020 contenente l’elenco dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento con indicazione del punteggio conseguito alla prova scritta nella parte in cui illegittimamente non ricomprende la ricorrente; E) quatenus opus sit della graduatoria recante la “scelta delle sedi per i candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento” pubblicata il 01/07/2020 contenente l’ elenco dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento con indicazione del punteggio conseguito alla prova scritta nella parte in cui illegittimamente non ricomprende la ricorrente; F) di ogni altro atto preordinato,*

Avv. Nicola Lavorgna  
Via G. Carducci n. 37, Napoli  
[nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)

presupposto, connesso e conseguente ove esistenti di estremi e data sconosciuti;  
**NONCHÉ** In via principale per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio spettante mercé il riconoscimento del maggior punteggio pari ad almeno di 0,60 (+0,15 a titolo di punteggio erroneamente sottratto per le risposte illegittimamente ritenute sbagliate) per un punteggio complessivo pari ad almeno 21,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle impugnate graduatorie; In via subordinata per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a 2,00 ( +0,50 a titolo di punteggio erroneamente non riconosciuto per ogni risposta illegittimamente non riconosciuta come esatta) per un punteggio complessivo pari a 23,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle impugnate graduatorie".  
Relate di notifica e di depositano che si allegano.

2. In data 30/07/2020 la ricorrente adiva nuovamente il Consiglio di Stato in S.C. con ricorso per motivi aggiunti avverso e per l'annullamento, previa emanazione di idonee misure cautelari, "A) della **graduatoria definitiva** redatta dal Formez all'esito della prova selettiva del 10/02/2020 afferente al corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 950 unità, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania recante **elenco ammessi alla fase di formazione per il profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM, pubblicata GU IV Serie Concorsi ed Esami n.53 del 10-07-2020** nella parte in cui non ricomprende la ricorrente poiché illegittimamente valutata con un punteggio pari 20,90/30; B) della graduatoria provvisoria pubblicata il 02/07/2020 recante "integrazione della comunicazione pubblicata ieri, 1 luglio 2020, solo ai fini di facilitare la scelta delle sedi, si allegano le graduatorie provvisorie per ogni singolo profilo" redatta dal Formez all'esito della prova selettiva del 10/02/2020 afferente al corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 950 unità, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania – profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM –nella parte in cui non ricomprende la ricorrente poiché illegittimamente valutata con un punteggio pari 20,90/30; C) della graduatoria redatta all'esito di

Avv. Nicola Lavorgna  
Via G. Carducci n. 37, Napoli  
[nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)

scorrimento pubblicata il 27/07/2020 recante "gli elenchi, aggiornati, dei soli candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento con l' indicazione della sede di svolgimento del training on the job assegnata a ciascun candidato e per ciascun profilo professionale." redatta dal Formez all'esito della prova selettiva del 10/02/2020 afferente al corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 950 unità, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania – profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM –nella parte in cui non ricomprende la ricorrente poiché illegittimamente valutata con un punteggio pari 20,90/30; **D**) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente ove esistenti di estremi e data sconosciuti. **NONCHÉ** In via principale per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio spettante mercé il riconoscimento del maggior punteggio pari ad almeno di 0,60 (+0,15 a titolo di punteggio erroneamente sottratto per le risposte illegittimamente ritenute sbagliate) per un punteggio complessivo pari ad almeno 21,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle impugnate graduatorie; In via subordinata per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a 2,00 ( +0,50 a titolo di punteggio erroneamente non riconosciuto per ogni risposta illegittimamente non riconosciuta come esatta) per un punteggio complessivo pari a 23,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle impugnate graduatorie."

3. In data 04/08/2020 la controinteressata Regione Campania notificava alla ricorrente atto di opposizione volto alla trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso, ricevuto in data 05/08/2020.

4. Con il presente atto, ai sensi dell'art. 48 c.p.a. e 11 d.P.R. n. 1199/1971, l'ing. **CLAUDIA MUSELLA** (mslclld81p64f839f) *ut supra* rapp.ta e difesa si costituisce innanzi Codesto Ecc.mo T.A.R., con l'intenzione di insistere nel ricorso proposto, versato in atti unitamente al ricorso per motivi aggiunti e che di seguito integralmente si trascrive e che costituisce corpo e sostanza dell'atto trasposto:

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.C.**

**RICORSO STRAORDINARIO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

*Avv. Nicola Lavorgna*  
*Via G. Carducci n. 37, Napoli*  
[nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)

**PER:** l'ing. **CLAUDIA MUSELLA** (MSLCLD81P64F839F) rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. Nicola Lavorgna (LVRNCL75H22F839A; fax 0814976131; indirizzo pec: [nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)), con il quale elegge domicilio in Napoli alla Via Giosuè Carducci n. 37;

**CONTRO:** contro la **REGIONE CAMPANIA**, (80011990639), con sede in Via Santa Lucia 81 - 80132 Napoli (NA), in persona del legale rappresentante p.t. ([us01@pec.regione.campania.it](mailto:us01@pec.regione.campania.it));

**NONCHÉ:** il **FORMEZ PA**, (80048080636) in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Roma al Viale Marx, 15 e domiciliato per la carica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato([ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it));

**NONCHÉ:** contro la **COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM**, in persona del rappresentante legale p.t. domiciliato per la carica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato ([ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it));

**NONCHÉ:** dell'ING. **ANTONIO ZIVIELLO**, nato ad Avellino il 13/10/1983 e residente in Montella alla Via Scipione Capone, 244, C.F. ZVLNTN83R13A509E, (PEC: [antonio.ziviello@ingpec.eu](mailto:antonio.ziviello@ingpec.eu)).

#### **AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO**

##### **PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI**

**A)** della graduatoria redatta all'esito della prova selettiva del 10/02/2020 afferente al corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 950 unità, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania – profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM – nella parte in cui non ricomprende la ricorrente poiché illegittimamente valutata con un punteggio pari 20,90/30;

**B)** del questionario somministrato in sede di esecuzione della prova scritta selettiva – TEST 3 VERSIONE B – indicata al sub A) e segnatamente dei quesiti numeri 34, 38, 41 e 52 in quanto erroneamente formulati nonché dell'esito della valutazione della prova scritta TEST 3 VERSIONE B attribuita alla ricorrente;

**C)** quatenus opus sit del verbale di correzione della prova;

**D)** della graduatoria del 15/06/2020 contenente l'elenco dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento con indicazione del punteggio conseguito alla prova scritta nella parte in cui illegittimamente non ricomprende la ricorrente;

*Avv. Nicola Lavorgna*  
*Via G. Carducci n. 37, Napoli*  
[nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)

*E) quatenus opus sit della graduatoria recante la "scelta delle sedi per i candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento" pubblicata il 01/07/2020 contenente l'elenco dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento con indicazione del punteggio conseguito alla prova scritta nella parte in cui illegittimamente non ricomprende la ricorrente;*

*F) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente ove esistenti di estremi e data sconosciuti.*

### **NONCHÉ**

*- In via principale per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio spettante mercé il riconoscimento del maggior punteggio pari ad almeno di 0,60 (+0,15 a titolo di punteggio erroneamente sottratto per le risposte illegittimamente ritenute sbagliate) per un punteggio complessivo pari ad almeno 21,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle impugnate graduatorie;*

*- In via subordinata per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a 2,00 (+0,50 a titolo di punteggio erroneamente non riconosciuto per ogni risposta illegittimamente non riconosciuta come esatta) per un punteggio complessivo pari a 23,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle impugnate graduatorie;*

### **FATTO**

**1.** *Con Decreto del 05/07/2019, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (di seguito Commissione RIPAM) ha indetto e regolamentato lo svolgimento di un concorso pubblico, per titoli ed esami, volto al reclutamento di complessive n. 950 unità di personale afferenti a vari profili professionali, a tempo indeterminato, categoria D, presso la Regione Campania e gli Enti locali della Regione Campania.*

*L'art. 3 del suddetto decreto definisce la procedura in parola come una "procedura corso-concorso" poiché la stessa si compone di diverse ed autonome fasi così articolate:*

- prova preselettiva;*
- prova selettiva scritta;*
- una fase di formazione e rafforzamento presso la Regione Campania e gli Enti della Regione Campania oggetto della procedura;*
- prova orale;*
- valutazione dei titoli.*

*Infine, all'esito della prova orale ed a seguito della valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice procederà a stilare la graduatoria di merito per ciascuno dei profili a concorso.*

*Avv. Nicola Lavorgna*  
*Via G. Carducci n. 37, Napoli*  
[nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)

2. La ricorrente presentava domanda di partecipazione per la categoria funzionario-tecnico/funzionario specialista tecnico codice TCD/CAM e superata la prova preselettiva, in data 10/02/2020 sosteneva la prova selettiva scritta.

La prova scritta consisteva in 60 domande a risposta multipla per un punteggio massimo attribuibile pari a 30 punti, così determinato:

- risposta esatta +0,50 punti;
- mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni, 0 punti;
- risposta errata -0,15 punti (art. 7 decreto del 05.07.2019).

La prova scritta ex art. 7 del Bando "si considererà superata con una votazione minima di 21/30".

3. La ricorrente dopo aver sostenuto la prova così descritta, tramite accesso all'area personale della piattaforma online della procedura prendeva atto informalmente di aver riportato un punteggio pari a **20,90/30** a fronte di 46 risposte esatte e 14 risposte errate.

4. Tuttavia, nel prendere visione della propria prova al fine di verificare quali fossero i 14 quesiti cui la ricorrente, secondo la Commissione, aveva risposto erroneamente verificava che tale insufficienza derivava dall'erronea comminatoria di **- 0,15 punti** per ognuna delle risposte ingiustamente ritenute errate.

Infatti dal raffronto tra i quesiti e la griglia delle risposte esatte del Test 3-Versione B la ricorrente ha constatato l'erroneità tecnico-scientifica della formulazione dei quesiti nonché l'assenza di una risposta esatta fra le alternative consentite per le domande contrassegnate ai numeri 34, 38, 41 e 52.

Di talché la ricorrente rappresentava le suddette circostanze al Presidente della Commissione Esaminatrice nonché a FORMEZ P.A. a mezzo p.e.c. in data 17/02/2020 evidenziando analiticamente nel merito la manifesta erroneità dei quesiti in parola ed invitando i competenti organi ad agire in autotutela al fine di vedere ristorato il proprio punteggio delle penalità ingiustamente comminate a cui, tuttavia, è stato dato alcun riscontro.

Alla stregua di quanto esposto i provvedimenti in questa sede impugnati si appalesano illegittimi, e meritano di essere annullati, previa emanazione di idonee misure cautelari, in ragione dei seguenti motivi

#### **IN DIRITTO**

**I. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. N. 241/1990 IN RELAZIONE ALL ART. 7 DECRETO COMMISSIONE RIPAM DEL 05.07.2019 ED ART. 97 COST.) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE N.T.C. DI CUI AL D.M. 17/01/2018 – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITÀ MANIFESTA – TRAVISAMENTO - ARBITRARIETÀ –**

Avv. Nicola Lavorgna  
Via G. Carducci n. 37, Napoli  
[nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)

ILLOGICITÀ) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SELEZIONE PUBBLICA. ECCESSO DI POTERE - IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ.

- Valga premettere al giudicante le modalità di esperimento della prova selettiva.

In particolare la prova scritta si sostanzia nella somministrazione ai candidati di 60 domande a risposta multipla per un punteggio massimo attribuibile di 30 così determinato:

- risposta esatta +0,50 punti;

- mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni, 0 punti;

-risposta errata -0,15 punti.

Lo scopo era quello di valutare la padronanza e la specifica competenza del candidato che, a fronte di risposte tutte potenzialmente corrette, non si lasciasse trarre in inganno.

Tuttavia, la procedura concorsuale fa sì che **la risposta esatta deve essere una ed una soltanto** residuando sì il potere di formulare domande capziose **ma mai erronee** e ciò “per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost.” (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 04/09/2018, n.2043; Cons. Stato sez. V 17 giugno 2015 n. 3060).

Nel caso di specie, invece, lo svolgimento della prova è stato alterato dalla presenza di domande erronee sotto il profilo tecnico/scientifico atteso che contenevano più risposte valide (a fronte di un’unica risposta ufficiale assunta a parametro di valutazione) ovvero nessuna delle risposte era tecnicamente corretta.

Sul punto mette conto osservare che l’erroneità dei quesiti, ovvero delle risposte agli stessi, priva il candidato della possibilità di scegliere se rispondere al quesito – e in tal caso, ove la risposta sia errata, sopportare una penalità di 0,15 punti – e non rispondere al quesito il ché, invece, non comporterebbe alcuna penalità.

Venendo alla prova esperita dalla ricorrente va rilevato che ben 4 domande, contrassegnate ai numeri 34, 38, 41 e 52, erano erroneamente formulate ovvero la commissione ha ritenuto corrette risposte che tecnicamente tali non sono.

- In particolare la domanda n. 34 del TEST 3 VERSIONE B era così formulata:

“ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. 81/2008, il committente può sostituire il coordinatore per la progettazione?

A) Sì, ma occorre il consenso del medico competente.

B) No, salvo quanto disposto nell’allegato VII.

C) Sì, in qualsiasi momento.”

*Avv. Nicola Lavorgna*  
*Via G. Carducci n. 37, Napoli*  
[nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)

*Per le Amministrazioni resistenti la risposta corretta era quella indicata sub lett. C) "si in qualsiasi momento" (ove in realtà quest'affermazione è tutt'altro che veritiera e sconfessata dalla norma) mentre la ricorrente rispondeva con B) No, salvo quanto disposto nell'allegato VII, L'erroneità della risposta illegittimamente reputata corretta dall'Amministrazione risulta palese già da un semplice raffronto con la norma di riferimento.*

*Invero l'art. 90 - comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 infatti stabilisce che "il committente o il responsabile dei lavori, **qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98**, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori", sicché il committente può sostituire il coordinatore per la progettazione **non "in qualsiasi momento"** (come assunto nella risposta ritenuta corretta dalla P.A.), bensì soltanto "qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98" di cui all'All. VII (come previsto dalla risposta B).*

*Alla luce dell'effettiva formulazione della norma di riferimento la risposta ritenuta corretta dall'Amministrazione di certo non è tale in quanto, a tal fine, **la domanda avrebbe dovuto specificare la condizione posta dalla norma.***

*L'errore in cui è incorsa l'Amministrazione è tale da aver influenzato lo stesso ragionamento logico – giuridico effettuato dalla ricorrente in sede di esame.*

*Infatti, acclarato che la risposta sub c) non è quella corretta alla stregua della norma di riferimento e della formulazione del quesito, alcun dubbio può residuare in ordine alla erroneità dell'attività posta in essere dalla P.A. ove l'unica risposta logicamente plausibile era la risposta sub B) No, salvo quanto disposto nell'allegato VII, prescelta dalla ricorrente.*

*Infatti, in assenza della richiamata condizione posta dalla norma di riferimento, la risposta al quesito "ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 81/2008, il committente può sostituire il coordinatore per la progettazione?" è senz'altro no, come previsto dalla lett. b) ove tuttavia, il corretto allegato cui bisogna far riferimento è l'allegato XVII e non VII.*

*Alla luce di quanto dedotto, al punteggio di 20,90 ottenuto dalla ricorrente dovranno essere attribuiti 0,15 punti poiché l'erroneità della risposta fornita dalla ricorrente deriva solo ed esclusivamente dell'erronea, illegittima e carente formulazione della domanda e delle risposte fornite dall'Ente e dal ritenere corretta una risposta che tale non è, sicché un quesito così formulato giammai può esser atto ad incidere sulla valutazione della prova della ricorrente che per l'effetto dovrà esser riformata.*

*In subordine, poiché la risposta fornita dalla ricorrente alla luce di quanto dedotto è l'unica risposta plausibile, alla stessa dovrà essere attribuito altresì un ulteriore punteggio di 0,50 a fronte della risposta data da considerarsi corretta.*

- Per altro verso la domanda n. 38 del TEST 3 VERSIONE B era così formulata:

*“Le verifiche per vita illimitata, a danneggiamento, allo stato limite di fessurazione e quelle delle azioni sismiche nell’ambito della progettazione di ponti, a cosa sono rivolte?”*

A) *Alle verifiche allo stato limite di fatica.*

B) *Alle verifiche allo stato limite ultimo.*

C) *Agli stati limite di esercizio.*

*Per le Amministrazioni resistenti la risposta corretta era quella indicata sub lett. A) “Alle verifiche allo stato limite di fatica.”, ove in realtà quest’affermazione è contraria a quanto previsto dalle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018, adottate con il D.M. del 17.01.2018 sicché la ricorrente rispondeva con B) Alle verifiche allo stato limite ultimo.*

*In particolare quest’ultimo al par. 5.1.4. recante le “Verifiche di sicurezza”, riporta un’elencazione delle tipologie di verifiche della sicurezza dei ponti, che per chiarezza espositiva di seguito si riporta:*

*“5.1.4. VERIFICHE DI SICUREZZA:*

*-5.1.4.1 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI;*

*-5.1.4.2 STATI LIMITE DI ESERCIZIO:*

*-5.1.4.3 VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI FATICA:*

*- verifiche per vita illimitata;*

*- verifiche a danneggiamento;*

*- 5.1.4.4 VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE;*

*- 5.1.4.5 VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI DEFORMAZIONE;*

*-5.1.4.6 VERIFICHE DELLE AZIONI SISMICHE;*

*-5.1.4.7 VERIFICHE IN FASE DI COSTRUZIONE”.*

*Vista l’effettiva formulazione delle disposizioni tecniche di riferimento è dunque chiaro che:*

*a) le verifiche per vita illimitata ed a danneggiamento sono rivolte alla verifica dello stato limite di fatica (5.1.4.3);*

*b) le verifiche allo stato limite di fessurazione sono volte al medesimo stato limite (5.1.4.4);*

*c) le verifiche delle azioni sismiche sono verifiche indipendenti, non associate a nessun stato limite (punto 5.1.4.6).*

*La norma infatti impone ineludibilmente l’esperimento di **distinte e diverse verifiche**, che possono essere ricomprese unitariamente solo ed esclusivamente nella macrocategoria delle **verifiche di sicurezza** (5.1.4).*

*Pertanto, come altresì attestato dalla perizia tecnica versata in atti, “nessuna delle possibili risposte può ricomprendere tutte e quattro le verifiche investigate e quindi nessuna delle tre*

*Avv. Nicola Lavorgna*  
*Via G. Carducci n. 37, Napoli*  
[nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)

risposte è sempre corretta” a fronte dell’erroneità tecnica della formulazione della domanda che elenca indiscriminatamente tipologie distinte di verifiche tecniche costituenti autonome categorie che **giammai possono essere ricondotte ad una delle alternative fornite dall’Amministrazione.**

Anzi, “l’unica risposta univoca, e quindi corretta, sarebbe stata “verifiche di Sicurezza” poiché tutte quelle elencate lo sono, mentre l’assenza di una risposta certamente corretta induce in errore colui che dovendo rispondere alla domanda prende in considerazione tutte le possibili scelte.” (cfr. pag. 4, Perizia Tecnica allegata in atti)

Ne consegue che, anche in relazione a questo quesito, la ricorrente ha diritto alla rideterminazione del proprio punteggio con riattribuzione 0,15 punti poiché la risposta fornita deriva solo ed esclusivamente dell’erronea, illegittima e carente formulazione della domanda e delle risposte fornite dall’Ente, sicché un quesito così formulato giammai può esser atto ad incidere sulla valutazione della prova.

In subordine, la risposta fornita dalla ricorrente overosia “B) Alle verifiche allo stato limite ultimo”, ricomprendendo quasi tutti gli elementi posti nel quesito alla luce di quanto dedotto è l’unica risposta plausibile sicché alla ricorrente dovrà essere attribuito altresì un ulteriore punteggio di 0,50 a fronte della risposta data, da considerarsi corretta.

- Erroneamente è stata altresì valutata la domanda n. 41 del TEST 3 VERSIONE B secondo cui: “Per quale tipo di verifica, ai fini del calcolo delle  $\Delta\sigma_{max}$ , si possono impiegare i modelli di carico 1 e 2, disposti sul ponte nelle due configurazioni che determinano rispettivamente la tensione massima e minima nel dettaglio considerato?

- A) Verifica per vita illimitata.
- B) Verifica allo stato limite di fessurazione.
- C) Verifica allo stato limite di deformazione.

Per le Amministrazioni resistenti la risposta corretta è quella indicata sub lett. A) “Verifica per vita illimitata” ove in realtà quest’affermazione è tutt’altro che veritiera come chiarito ancora una volta dalle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018, adottate con il D.M. del 17.01.2018, in particolare dal punto 5.1.4.3. per l’appunto rubricato “verifiche per vita illimitata”.

Quest’ultimo infatti dispone che “per strutture, elementi strutturali e dettagli sensibili a fenomeni di fatica devono essere eseguite opportune verifiche. **Le verifiche devono essere condotte considerando spettri di carico differenziati, a seconda che si conduca una verifica per vita illimitata o una verifica a danneggiamento [...]** Verifiche per vita illimitata: Le verifiche a fatica per vita illimitata possono essere condotte, **per dettagli caratterizzati da limite di fatica ad ampiezza costante**, controllando che la massima

*Avv. Nicola Lavorgna*  
*Via G. Carducci n. 37, Napoli*  
[nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)

differenza di tensione  $H_{max}=(H_{max}-H_{min})$  indotta nel dettaglio stesso dallo spettro di carico significativo risulti minore del limite di fatica del dettaglio stesso. Ai fini del calcolo del  $H_{max}$  si possono impiegare, in alternativa, i modelli di carico di fatica 1 e 2, disposti sul ponte nelle due configurazioni che determinano la tensione massima e minima, rispettivamente, nel dettaglio considerato”, riportando infine anche i due modelli di carico 1 e 2.

Pertanto, in applicazione della normativa di riferimento **le verifiche a fatica per vita illimitata mediante l'uso dei modelli di carico di fatica 1 e 2 possono essere condotte esclusivamente per dettagli caratterizzati da limite di fatica ad ampiezza costante** sicché, poiché secondo le citate N.T.C. “le verifiche devono essere condotte considerando spettri di carico differenziati, a seconda che si conduca una verifica per vita illimitata o una verifica a danneggiamento”, il quesito avrebbe dovuto riportare altresì i modelli di carico al fine di consentire al candidato un'effettiva chance per valutare la tipologia di carico e dunque associare dette tipologie ai richiesti fenomeni di fatica dovuti al passaggio veicolare.

**Dall'assenza dei suindicati e necessari modelli nella formulazione del quesito è chiaro che il candidato non ha mai avuto la possibilità di individuare la risposta univocamente corretta.**

Infatti, a fronte formulazione della domanda n. 43 e dell'assenza dei suddetti modelli, tutte le risposte possono essere corrette.

Ciò premesso ne consegue che, anche in relazione a questo quesito, la ricorrente ha diritto alla rideterminazione del proprio punteggio con riattribuzione 0,15 punti poiché la risposta fornita deriva solo ed esclusivamente dell'erronea, illegittima e carente formulazione della domanda e delle risposte fornite dall'Ente, sicché un quesito così formulato giammai può esser atto ad incidere negativamente sulla valutazione della prova.

In subordine, la risposta fornita dalla ricorrente ovvero sia “C) Verifica allo stato limite di deformazione” alla luce di quanto dedotto è altresì da considerarsi corretta stante quanto rappresentato talché in relazione alla stessa le dovrà essere attribuito un ulteriore punteggio di 0,50.

- La domanda n. 52 del TEST 3 VERSIONE B era così formulata:

“Dopo l'adozione del PUC segue la fase di pubblicazione e di acquisizione delle osservazioni da parte della cittadinanza. L'Amministrazione Procedente valuta e recepisce tali osservazioni entro:

- A) 120 giorni, pena decadenza.
- B) 90 giorni, pena decadenza.
- C) 60 giorni, pena decadenza.

*Avv. Nicola Lavorgna*  
*Via G. Carducci n. 37, Napoli*  
[nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)

*Per le Amministrazioni resistenti la risposta corretta è quella indicata sub lett. A) "120 giorni, pena decadenza" ove in realtà quest'affermazione è tutt'altro che pacifica attesa la scorretta e fuorviante formulazione del quesito, nonché il contesto all'interno del quale lo stesso è stato inserito.*

*Detto quesito fa parte della sezione dedicata alle domande di urbanistica e in relazione a quest'ultima, durante lo svolgimento della prova scritta, ai candidati è stata comunicata la seguente informazione: "il Comune di Olivares, con popolazione superiore a 15.000 abitanti sito nella Regione Campania, deve procedere alla redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e del relativo Rapporto Ambientale".*

*Tuttavia la Commissione d'esame non ha mai avuto cura di specificare se le informazioni comunicate circa il Comune di Olivares dovessero essere considerate solo ai fini della risoluzione del primo quesito della sezione inerente all'urbanistica ovvero per la risoluzione di tutti i quesiti e dunque anche al quesito n.52 in contestazione.*

*Sicché la ricorrente, presumendo che il riferimento al Comune di Olivares dovesse intendersi riferito a tutti i quesiti della sezione ha risposto con C), 60 giorni, a pena di decadenza.*

*La domanda per come formulata infatti si presta a diverse letture, **tutte egualmente valide e corrette.***

*Occorre osservare come il quesito si riferisca ai tempi che sono a disposizione dell'"amministrazione precedente" per valutare e recepire le osservazioni presentate (da soggetti pubblici e privati) al PUC di un ipotetico Comune sito nella Regione Campania, forse il Comune di Olivares che presenta una popolazione superiore ai 15mila abitanti.*

*L'art. 3 del Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011, in combinato disposto con l'art. 7 comma 3 del medesimo Regolamento prevede che "la Giunta dell'amministrazione precedente entro novanta giorni dalla pubblicazione del piano, per i comuni al di sotto dei quindicimila abitanti, entro centoventi giorni per quelli al di sopra di detta soglia, a pena di decadenza, valuta e recepisce **le osservazioni** al piano di cui all'articolo 7 del presente regolamento"(art. 3, comma 3) e che "**entro 60 giorni dalla pubblicazione del piano o della variante è consentito a soggetti pubblici e privati, anche costituiti in associazioni e comitati, proporre osservazioni contenenti modifiche ed integrazioni alla proposta di piano o variante**" (art. 7 comma 3).*

*Ciò premesso, tenuto conto della formulazione letterale della domanda sottoposta ai candidati, nonché del riferimento al Comune di Olivares – 5 considerando la buona fede della candidata all'atto dello svolgimento della prova nonché del favor participationis – è palese l'illegittimità del quesito ove questo non specifica **a quale fase della procedura di approvazione del P.U.C. si***

*Avv. Nicola Lavorgna*  
*Via G. Carducci n. 37, Napoli*  
[nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)

*riferisca il termine richiesto né tale – dirimente - specificazione si rinviene nelle risposte ipotizzate.*

*Infatti, a mente nella normativa citata, è possibile considerare:*

- 120 giorni per l'esame delle osservazioni a far data dall'adozione del PUC (art. 3 – comma 3);*
- 60 giorni per il deposito delle osservazioni a far data da detta adozione (art. 7 – comma 3);*
- ulteriori 60 giorni per il relativo esame (art. 3 – comma 3 ovvero 120-60: 60 giorni).*

*Pertanto, vista la smaccata assenza del dies a quo dal quale computare i termini indicati debbono ritenersi - ugualmente corrette - sia la risposta contraddistinta sub A che sub C. sicché, ancora una volta, la risposta ufficiale non è la sola corretta.*

*In particolare non viene chiarito se il parametro di riferimento per il dies a quo sia la data di pubblicazione dell'adozione del P.U.C. – per cui la risposta corretta sarebbe a) 120 giorni, a pena di decadenza – ovvero sia la data di presentazione delle osservazioni, per cui la risposta corretta sarebbe la c) 60 giorni a pena di decadenza.*

*Anzi, alla luce di quanto rappresentato la domanda, per come formulata, addirittura milita per la risposta sub c) ovvero 60 giorni, data dalla ricorrente.*

*Sul punto giova osservare come il quesito muova dal presupposto che “dopo l'adozione del PUC segue la fase di pubblicazione e di acquisizione delle osservazioni ..” talché il dies a quo non è identificabile con la mera adozione del PUC, bensì dall'espletamento **anche** della “fase di pubblicazione e di acquisizione delle osservazioni ...”.*

*La domanda dunque indica un periodo diverso, a far data dal deposito delle osservazioni e pertanto la risposta esatta è la c): 60 giorni dalla “fase di pubblicazione e di acquisizione delle osservazioni”, per l'appunto fornita dalla ricorrente.*

*Dunque, a tutto voler concedere, a fronte di una domanda equivoca, le risposte corrette sono due: la a) e la c) sicché, la ricorrente ha senz'altro diritto in via principale a veder maggiorato il proprio punteggio di 0,15, con conseguente annullamento della penalità illegittimamente comminata, ed in subordine a vedersi attribuito un ulteriore punteggio di 0,50 per la risposta corretta.*

*- Alla luce dei precedenti rilievi inerenti i singoli quesiti preme segnalare la granitica giurisprudenza in materia secondo cui, in un caso del tutto analogo, “parte ricorrente afferma che la dedotta - e, come detto, acclarata - non corretta formulazione dei quesiti indicati e/o delle relative risposte determinerebbe sia la radicale illegittimità della procedura, sia, in alternativa, la necessaria attribuzione in proprio favore dei punteggi erroneamente non attribuiti. La recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, in un caso analogo a quello in esame, a proposito della portata del vizio in argomento ha affermato che le conclusioni del verificatore “...non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, **quanto***

Avv. Nicola Lavorgna  
Via G. Carducci n. 37, Napoli  
[nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)

*piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(..) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto."*

*Secondo il giudice d'appello, pertanto, l'acclarata **non univoca erroneità** delle risposte date dal ricorrente ai quesiti indicati, e **soprattutto la non univocità della risposta considerata corretta dalla commissione**, non consentono di supportare l'attribuzione del punteggio zero, giustificabile solo, per l'appunto, qualora la risposta fornita sia inequivocabilmente sbagliata.... Il Collegio condivide tale conclusione, il cui accoglimento è peraltro maggiormente soddisfacente dell'interesse del ricorrente, ritenuto altresì che "la discrezionalità del giudice di organizzare le priorità nell'esame della materia del contendere secondo un determinato ordine logico resta pur sempre correlata all'interesse di cui la parte ricorrente chiede tutela" (TAR Lazio III bis 30 aprile 2019 n. 5472, che sul punto richiama Cons. di Stato, Sez. V, 28 settembre 2015, n. 4513, Cons. Stato, VI sez. n. 02673/2015, TAR Puglia, Sez. III, 1 agosto 2013, n. 1223); la stessa consente, peraltro, al contempo di meglio tutelare l'interesse pubblico alla prosecuzione ed al regolare svolgimento del corso, avviato ormai da diversi mesi. (così la più volte richiamata sentenza della sezione)" (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, n. 4117 del 22.04.2020; id. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, n. 3785 del 03.04.2020; TAR Campania, Napoli, sez. V°, sent. 5/2/2020, n. 560).*

**II. VIOLAZIONE DI LEGGE - DIRETTIVA MINISTERO DEL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE N. 3/2018 IN RELAZIONE ALL'ART. 3 L. N. 241/1990 ED ART. 97 COST – ECCESSO DI POTERE DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA' MANIFESTA – TRAVISAMENTO -ARBITRARIETA' – ILLOGICITA' – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA.**

*Infine mette conto evidenziare come l'illegittimità dell'operato della P.A. sia manifesta ove i quesiti ai nn. 38 e 41 si pongono in aperto contrasto con quanto stabilito con la Direttiva n. 3 del 24.04.2018, recante le "Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. (Direttiva n. 3/2018)".*

*Quest'ultima, per quanto d'interesse in questa sede, al capo n.6, titolato "le prove", espressamente prevede che "le procedure concorsuali devono essere indirizzate a verificare le*

*Avv. Nicola Lavorgna*  
*Via G. Carducci n. 37, Napoli*  
[nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)

capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, di ordine teorico o pratico, prevedendo ad esempio prove volte alla soluzione di casi concreti o alla predisposizione di documenti quali atti amministrativi, circolari e similari. **Prove concorsuali eccessivamente scolastiche o nozionistiche non consentono di valutare al meglio le attitudini del candidato”.**

Ebbene, come ut supra precisato – segnatamente ai par. 3 e 4 – i quesiti nn. 38 e 41 sono stati formulati in maniera del tutto avulsa dalle attitudini pratiche della posizione professionale oggetto della procedura di selezione: rispetto al quesito n. 38 ne è prova l'errata ed assente considerazione delle effettive categorie delle verifiche di sicurezza mentre rispetto al quesito n. 41 ne è prova l'assenza dei grafici necessari per stabilire i necessari modelli di carico al fine del corretto inquadramento del tema e della relativa soluzione.

Pertanto, alla stregua di tutto quanto innanzi esposto è palese l'illegittimità degli atti impugnati talché Codesto On.le Consesso dovrà provvedere al loro annullamento e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto, in via principale, il maggior punteggio di 21,40, a seguito dell'annullamento delle penalità pari a 0,15 punti per ogni quesito illegittimamente ritenuto erroneamente risposto, ed in subordine, del punteggio complessivo pari a 23,40 in virtù del riconoscimento di n. 2 punti a fronte del riconoscimento di 0,50 punti per la correttezza delle risposte fornite, con conseguente inserimento della ricorrente nelle relative graduatorie per l'accesso alla fase di formazione e rafforzamento del corso- concorso pubblico in parola.

#### **ISTANZA ISTRUTTORIA e RICHIESTA NOMINA DEL VERIFICATORE**

Si chiede che le Amministrazioni intimate depositino gli atti impugnati e tutti gli atti, anche istruttori ed endoprocedimentali, sulla cui base gli stessi sono stati emanati e che, in mancanza, se ne disponga l'acquisizione ex art. 65 c.p.a. In via istruttoria si provvede al deposito di perizia tecnica comprovante l'erroneità dei suindicati quesiti del TEST 3 – VERSIONE B somministrato in data 10/02/2020 alla ricorrente e si chiede che venga

**disposta una verifica ex artt. 65 e 66 c.p.a. al fine di confermare l'erroneità dei quesiti nn. 34, 38, 41 e 52 ovvero la correttezza delle risposte date dalla ricorrente.**

Infine, si chiede di ricevere copia dell'istruttoria svolta dal competente Ministero con concessione di termini a difesa prima dell'invio degli atti al Consiglio di Stato per il parere ex art. 11 D.P.R.

1199/71

#### **ISTANZA CAUTELARE**

*Avv. Nicola Lavorgna*  
*Via G. Carducci n. 37, Napoli*  
[nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)

*Sussistono entrambi i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora ai fini della concessione dell'invocata misura cautelare. Il fumus emerge da quanto ut supra dedotto e rappresentato; il periculum in mora è insisto nel fatto che, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto On.le Consesso non ammetta con riserva la ricorrente alla successiva fase di formazione e rafforzamento, nelle more del presente giudizio la procedura proseguirà con grave pregiudizio nei confronti nella stessa che rischierebbe di perdere la ogni futura chance di prender parte e superare le successive fasi concorsuali nonché la conseguente possibilità di stipulare il contratto categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania e gli Enti Locali della Regione Campania – profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM.*

*Sicché fatto salvo l'esito del giudizio di merito e senza pregiudizio per l'interesse pubblico con l'ammissione con riserva si assicurerebbe re aduc integra la tutela della pretesa azionata nelle more della definizione della controversia, contemperando tanto le ragioni dell'Amministrazione quanto quelle della ricorrente, soprattutto ove, come nel caso di specie, si richiede l'immissione della ricorrente in una graduatoria aperta.*

**P.Q.M.**

*si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare incidentalmente proposta, per l'effetto, dovendosi provvedere ad annullare, previa emanazione di idonee misure cautelari, gli atti impugnati, con conseguente riconoscimento, in via principale, del punteggio di 21,40 ed in subordine del punteggio di 23,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle graduatorie degli idonei Con ogni conseguente statuizione, anche in ordine al carico delle spese di lite.*

*Ai fini del contributo unificato di cui al Testo unico sulle spese di giustizia, si dichiara che l'importo dovuto è pari ad euro 325,00 trattandosi di procedura concorsuale.*

§§§§

## RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO

EX ART.8 D.P.R. 1199 \ 1971

### MOTIVI AGGIUNTI

*al ricorso notificato il 02/07/2020 e depositato a FORMEZ P.A. il 06/07/2020*

**PER:** *l'ing. CLAUDIA MUSELLA (MSLCLD81P64F839F) rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. Nicola Lavorgna (LVRNCL75H22F839A; fax 0814976131; indirizzo pec: nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it), con il quale elegge domicilio in Napoli alla Via Giosuè Carducci n. 37;*

**CONTRO:** *il FORMEZ PA, (80048080636) in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Roma al Viale Marx, 15 ([protocollo@pec.formez.it](mailto:protocollo@pec.formez.it)) rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato ([ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it));*

**NONCHÉ:** *contro la REGIONE CAMPANIA, (80011990639), con sede in Via Santa Lucia 81 - 80132 Napoli (NA), in persona del legale rappresentante p.t. ([us01@pec.regione.campania.it](mailto:us01@pec.regione.campania.it));*

**NONCHÉ:** *contro la COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM, in persona del rappresentante legale p.t, domiciliato per la carica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Avv. Nicola Lavorgna*  
*Via G. Carducci n. 37, Napoli*  
[nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)

- Dipartimento della Funzione pubblica, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato ([ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it));

**NONCHÉ:** dell'ING. ANTONIO ZIVIELLO, nato ad Avellino il 13/10/1983 e residente in Montella alla Via Scipione Capone, 244, C.F. ZVLNTN83R13A509E, (PEC: [antonio.ziviello@ingpec.eu](mailto:antonio.ziviello@ingpec.eu)).

#### **AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO**

##### **PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI**

**A)** della **graduatoria definitiva** redatta dal Formez all'esito della prova selettiva del 10/02/2020 afferente al corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 950 unità, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania recante elenco ammessi alla fase di formazione per il profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM, pubblicata GU IV Serie Concorsi ed Esami n.53 del 10-07-2020 nella parte in cui non ricomprende la ricorrente poiché illegittimamente valutata con un punteggio pari 20,90/30;

**B)** della graduatoria provvisoria pubblicata il 02/07/2020 recante "integrazione della comunicazione pubblicata ieri, 1 luglio 2020, solo ai fini di facilitare la scelta delle sedi, si allegano le graduatorie provvisorie per ogni singolo profilo" redatta dal Formez all'esito della prova selettiva del 10/02/2020 afferente al corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 950 unità, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania – profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM –nella parte in cui non ricomprende la ricorrente poiché illegittimamente valutata con un punteggio pari 20,90/30;

**C)** della graduatoria redatta all'esito di scorrimento pubblicata il 27/07/2020 recante "gli elenchi, aggiornati, dei soli candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento con l' indicazione della sede di svolgimento del training on the job assegnata a ciascun candidato e per ciascun profilo professionale." redatta dal Formez all'esito della prova selettiva del 10/02/2020 afferente al corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 950 unità, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania – profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM –nella parte in cui non ricomprende la ricorrente poiché illegittimamente valutata con un punteggio pari 20,90/30;

**D)** di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente ove esistenti di estremi e data sconosciuti.

**NONCHÉ**

*Avv. Nicola Lavorgna*  
*Via G. Carducci n. 37, Napoli*  
[nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)

- In via principale per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio spettante mercé il riconoscimento del maggior punteggio pari ad almeno di 0,60 (+0,15 a titolo di punteggio erroneamente sottratto per le risposte illegittimamente ritenute sbagliate) per un punteggio complessivo pari ad almeno 21,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle impugnate graduatorie;

- In via subordinata per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a 2,00 ( +0,50 a titolo di punteggio erroneamente non riconosciuto per ogni risposta illegittimamente non riconosciuta come esatta) per un punteggio complessivo pari a 23,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle impugnate graduatorie;

### **FATTO**

1. Con Decreto del 05/07/2019, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (di seguito Commissione RIPAM) ha indetto e regolamentato lo svolgimento di un concorso pubblico, per titoli ed esami, volto al reclutamento di complessive n. 950 unità di personale afferenti a vari profili professionali, a tempo indeterminato, categoria D, presso la Regione Campania e gli Enti locali della Regione Campania.

L'art. 3 del suddetto decreto definisce la procedura in parola come una "procedura corso-concorso" poiché la stessa si compone di diverse ed autonome fasi così articolate:

- prova preselettiva;
- prova selettiva scritta;
- una fase di formazione e rafforzamento presso la Regione Campania e gli Enti della Regione Campania oggetto della procedura;
- prova orale;
- valutazione dei titoli.

Infine, all'esito della prova orale ed a seguito della valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice procederà a stilare la graduatoria di merito per ciascuno dei profili a concorso.

2. La ricorrente presentava domanda di partecipazione per la categoria funzionario-tecnico/funzionario specialista tecnico codice TCD/CAM e superata la prova preselettiva, in data 10/02/2020 sosteneva la prova selettiva scritta.

La prova scritta consisteva nel fornire risposta a 60 domande a risposta multipla per un punteggio massimo attribuibile pari a 30 punti, così determinato:

- risposta esatta +0,50 punti;
- mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni, 0 punti;
- risposta errata -0,15 punti (art. 7 decreto del 05.07.2019).

*Avv. Nicola Lavorgna*  
*Via G. Carducci n. 37, Napoli*  
[nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)

La prova scritta ex art. 7 del Bando "si considererà superata con una votazione minima di 21/30".

3. La ricorrente, dopo aver sostenuto la prova così descritta, tramite accesso all'area personale della piattaforma online della procedura verificava di aver riportato un punteggio pari a **20,90/30** a fronte di 46 risposte esatte e 14 risposta errate.

4. Tuttavia, nel prendere visione della propria prova al fine di verificare quali fossero i 14 quesiti cui la ricorrente, secondo la Commissione, aveva risposto erroneamente verificava che tale insufficienza derivava dall'erronea comminatoria di **- 0,15 punti** per ognuna delle risposte ingiustamente ritenute errate.

Infatti dal raffronto tra i quesiti e la griglia delle risposte esatte del Test 3-Versione B la ricorrente ha constatato **l'erroneità tecnico-scientifica della formulazione dei quesiti nonché l'assenza di una risposta esatta fra le alternative consentite per le domande contrassegnate ai numeri 34, 38, 41 e 52.**

5. Pertanto la ricorrente invitava a mezzo pec il 17/02/2020 la Commissione Esaminatrice ed il FORMEZ P.A. evidenziando analiticamente nel merito la manifesta erroneità dei quesiti in parola ed invitando i competenti organi ad agire in autotutela al fine di vedere ristorato il proprio punteggio delle penalità ingiustamente comminate a cui, tuttavia, è stato dato alcun riscontro.

6. La ricorrente pertanto spiegava ricorso avverso l'illegittima esclusione in data 02/07/2020, depositato in data 06/07/2020 ex art. 9 D.P.R. 1199/1971, avverso e per l'annullamento previa emanazione di idonee misure cautelari:

a) della graduatoria redatta dal Formez all'esito della prova selettiva del 10/02/2020, non pubblicata; b) del questionario somministrato dal Formez in sede di esecuzione della prova scritta selettiva ( - profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM-) - TEST 3 VERSIONE B - indicata al sub A) e segnatamente dei quesiti numeri 34, 38, 41 e 52 in quanto erroneamente formulati del questionario somministrato dal Formez in sede di esecuzione della prova scritta selettiva ( - profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM - ) - TEST 3 VERSIONE B -

indicata al sub A) e segnatamente dei quesiti numeri 34, 38, 41 e 52 in quanto erroneamente formulati nonché dell'esito della valutazione della

prova scritta TEST 3 VERSIONE B attribuita alla ricorrente dell'esito della valutazione della prova scritta TEST 3 VERSIONE B attribuita alla ricorrente; c) quatenus opus sit del verbale di correzione della prova di cui si ignora forma e contenuto; d) della graduatoria pubblicata dal Formez sul sito istituzionale del 15/06/2020 (profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM) contenente l'elenco dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento con indicazione del punteggio conseguito alla prova scritta nella parte in cui

*Avv. Nicola Lavorgna*  
*Via G. Carducci n. 37, Napoli*  
[nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)

illegittimamente non ricomprende la ricorrente; e) quatenus opus sit della graduatoria recante la “scelta delle sedi per i candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento ” pubblicata il 01/07/2020 contenente l’elenco dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento con indicazione del punteggio conseguito alla prova scritta nella parte in cui illegittimamente non ricomprende la ricorrente; f) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente ove esistenti di estremi e data sconosciuti; nonché in via principale per l’ accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio spettante mercé il riconoscimento del maggior punteggio pari ad almeno di 0,60 (+0,15 a titolo di punteggio erroneamente sottratto per le risposte illegittimamente ritenute sbagliate) per un punteggio complessivo pari ad almeno 21,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle impugnate graduatorie; in via subordinata per l’ accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a 2,00 ( +0,50 a titolo di punteggio erroneamente non riconosciuto per ogni risposta illegittimamente non riconosciuta come esatta) per un punteggio complessivo pari a 23,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle impugnate graduatorie).

Ebbene da ultimo la graduatoria definitiva in esito alla prova selettiva del 10/02/2020 è stata oggetto di pubblicazione in G.U. Serie Concorsi ed Esami n. 53 del 10-07-2020 sicché occorre evidenziare l’illegittimità unitamente agli ulteriori atti della procedura quali la graduatoria provvisoria pubblicata il 02/07/2020 e l’ulteriore graduatoria redatta all’esito di scorrimento pubblicata il 27/07/2020 affetti da illegittimità rifletta e derivata.

Alla stregua di quanto esposto i provvedimenti in questa sede impugnati si appalesano illegittimi in via riflessa e derivata, e meritano di essere annullati, previa emanazione di idonee misure cautelari, in ragione dei seguenti motivi

**I. ILLEGITTIMITÀ RIFLESSA E DERIVATA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L. N. 241/1990 IN RELAZIONE ALL ART. 7 DECRETO COMMISSIONE RIPAM DEL 05.07.2019 ED ART. 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE DI COSTRUZIONE DI CUI AL D.M. 17/01/2018 – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITÀ MANIFESTA – TRAVISAMENTO - ARBITRARIETÀ – ILLOGICITÀ) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SELEZIONE PUBBLICA. ECCESSO DI POTERE - IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ.**

Valga ricordare al giudicante le modalità di esperimento della prova selettiva.

*Avv. Nicola Lavorgna*  
*Via G. Carducci n. 37, Napoli*  
[nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)

*In particolare la prova scritta si sostanzia nella somministrazione ai candidati di 60 domande a risposta multipla per un punteggio massimo attribuibile di 30 così determinato:*

- risposta esatta +0,50 punti;*
- mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni, 0 punti;*
- risposta errata -0,15 punti.*

*Lo scopo era quello di valutare la padronanza e la specifica competenza del candidato che, a fronte di risposte tutte potenzialmente corrette, non si lasciasse trarre in inganno.*

*Tuttavia la procedura concorsuale fa sì che **la risposta esatta deve essere una ed una soltanto** residuando sì il potere di formulare domande capziose **ma mai erronee** e ciò “per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost.” (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 04/09/2018, n.2043; Cons. Stato sez. V 17 giugno 2015 n. 3060).*

*Nel caso di specie, invece, lo svolgimento della prova è stato alterato dalla presenza di domande erronee sotto il profilo tecnico/scientifico atteso che contenevano più risposte valide (**a fronte di un’unica risposta ufficiale assunta a parametro di valutazione**) ovvero nessuna delle risposte era tecnicamente corretta.*

*Sul punto mette conto osservare che l’erroneità dei quesiti, ovvero delle risposte agli stessi, priva il candidato della possibilità di scegliere se rispondere al quesito – e in tal caso, ove la risposta sia errata, sopportare una penalità di 0,15 punti – e non rispondere al quesito il che, invece, non comporterebbe alcuna penalità ma un abbassamento del punteggio massimo raggiungibile.*

*Venendo alla prova esperita dalla ricorrente va rilevato che ben 4 domande, contrassegnate ai numeri 34, 38, 41 e 52, erano erroneamente formulate ovvero la commissione ha ritenuto corrette risposte che tecnicamente tali non sono.*

*- In particolare la domanda n. 34 del TEST 3 VERSIONE B era così formulata:*

*“ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. 81/2008, il committente può sostituire il coordinatore per la progettazione?*

*A) Sì, ma occorre il consenso del medico competente.*

*B) No, salvo quanto disposto nell’allegato VII.*

*C) Sì, in qualsiasi momento.”*

*Per le Amministrazioni resistenti la risposta corretta era quella indicata sub lett. C) “si in qualsiasi momento” (ove in realtà quest’affermazione è tutt’altro che veritiera e sconfessata dalla norma) mentre la ricorrente rispondeva con B) No, salvo quanto disposto nell’allegato VII,*

*L’erroneità della risposta illegittimamente reputata corretta dall’Amministrazione risulta palese già da un semplice raffronto con la norma di riferimento.*

*Avv. Nicola Lavorgna*  
*Via G. Carducci n. 37, Napoli*  
[nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)

*Invero l'art. 90 - comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che "il committente o il responsabile dei lavori, **qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98**, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori", sicché il committente può sostituire il coordinatore per la progettazione **non "in qualsiasi momento"** (come assunto nella risposta ritenuta corretta dalla P.A.), bensì soltanto "qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98" di cui all'All. VII (come previsto dalla risposta B). Alla luce dell'effettiva formulazione della norma di riferimento la risposta ritenuta corretta dall'Amministrazione di certo non è tale in quanto, a tal fine, **la domanda avrebbe dovuto specificare la condizione posta dalla norma.***

*L'errore in cui è incorsa l'Amministrazione è tale da aver influenzato lo stesso ragionamento logico – giuridico effettuato dalla ricorrente in sede di esame.*

*Infatti, acclarato che la risposta sub c) non è quella corretta alla stregua della norma di riferimento e della formulazione del quesito, alcun dubbio può residuare in ordine alla erroneità dell'attività posta in essere dalla P.A. ove l'unica risposta logicamente plausibile era la risposta sub B) No, salvo quanto disposto nell'allegato VII, prescelta dalla ricorrente.*

*Infatti, in assenza della richiamata condizione posta dalla norma di riferimento, la risposta al quesito "ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 81/2008, il committente può sostituire il coordinatore per la progettazione?" è senz'altro no, come previsto dalla lett. b) ove tuttavia, il corretto allegato cui bisogna far riferimento è l'allegato XVII e non VII.*

*Alla luce di quanto dedotto, al punteggio di 20,90 ottenuto dalla ricorrente dovranno essere attribuiti 0,15 punti poiché l'erroneità della risposta fornita dalla **ricorrente deriva solo ed esclusivamente dell'erronea, illegittima e carente formulazione della domanda e delle risposte fornite dall'Ente** e dal ritenere corretta una risposta che tale non è, sicché un quesito così formulato giammai può esser atto ad incidere sulla valutazione della prova della ricorrente che per l'effetto dovrà esser riformata.*

*In subordine, poiché la risposta fornita dalla ricorrente alla luce di quanto dedotto è l'unica risposta plausibile, alla stessa dovrà essere attribuito altresì un ulteriore punteggio di 0,50 a fronte della risposta data da considerarsi corretta.*

*- Per altro verso la domanda n. 38 del TEST 3 VERSIONE B era così formulata:*

*"Le verifiche per vita illimitata, a danneggiamento, allo stato limite di fessurazione e quelle delle azioni sismiche nell'ambito della progettazione di ponti, **a cosa sono rivolte?***

*A) Alle verifiche allo stato limite di fatica.*

*B) Alle verifiche allo stato limite ultimo.*

*C) Agli stati limite di esercizio.*

*Avv. Nicola Lavorgna*  
*Via G. Carducci n. 37, Napoli*  
[nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)

*La domanda era volta ad comprendere a cosa erano rivolte le quattro verifiche indicate.*

*Per le Amministrazioni resistenti la risposta corretta era quella indicata sub lett. A) ovvero sarebbe stata rivolta "Alle verifiche allo stato limite di fatica."*

*In realtà la risposta ritenuta corretta dall'amministrazione è palesemente erronea perché contraria proprio alle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018 che prevedono le verifiche progettuali come adottate con il D.M. del 17.01.2018.*

*La ricorrente a tale domanda rispondeva con barrando la lettera B) Alle verifiche allo stato limite ultimo.*

*La risposta ritenuta corretta dall'amministrazione è contraria come evidenziato alle NTC ed in particolare al contenuto del paragrafo 5.1.4. recante titolato "Verifiche di sicurezza".*

*Il paragrafo 5.1.4. riporta un'elencazione delle tipologie di verifiche della sicurezza cui devono essere sottoposti i ponti in fase progettuale ed in particolar modo elenca le seguenti verifiche*

*-5.1.4.1 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI;*

*-5.1.4.2 STATI LIMITE DI ESERCIZIO:*

*-5.1.4.3 VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI FATICA:*

*- verifiche per vita illimitata;*

*- verifiche a danneggiamento;*

*- 5.1.4.4 VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE;*

*- 5.1.4.5 VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI DEFORMAZIONE;*

*-5.1.4.6 VERIFICHE DELLE AZIONI SISMICHE;*

*-5.1.4.7 VERIFICHE IN FASE DI COSTRUZIONE".*

*La formulazione delle norme tecniche di costruzione è di chiara ed inequivoca interpretazione atteso che nell'ampio genus delle verifiche di sicurezza esistono diverse categorie di verifiche che mirano ad accertare diversi stati di usura delle strutture ed in particolar modo:*

*a) le verifiche per vita illimitata ed a danneggiamento sono rivolte alla verifica dello stato limite di fatica (5.1.4.3);*

*b) le verifiche allo stato limite di fessurazione sono rivolte alla verifica dello stato limite (5.1.4.4);*

*c) le verifiche delle azioni sismiche sono verifiche indipendenti, non associate a nessun stato limite (punto 5.1.4.6).*

*La norma impone ineludibilmente l'esperimento di **distinte e diverse verifiche**, che possono essere ricomprese unitariamente solo ed esclusivamente nella macrocategoria delle **verifiche di sicurezza** (5.1.4).*

*Avv. Nicola Lavorgna*  
*Via G. Carducci n. 37, Napoli*  
[nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)

*La risposta ritenuta corretta dall'amministrazione in realtà è errata atteso che le quattro prove indicate nel quesito non sono idonee ad accertare lo stato limite di fatica di una struttura (che si accerta solo attraverso le verifiche a vita illimitata e le verifiche a danneggiamento) bensì mirano ad accertare diversi parametri di sicurezza e non solo lo stato limite di fatica.*

*Di ciò ne è data ampia prova non solo dalla mera lettura delle NTC palesemente violate ma anche dall'allegata perizia tecnica versata in atti con la quale si accerta che "nessuna delle possibili risposte può ricomprendere tutte e quattro le verifiche investigate e quindi nessuna delle tre risposte è sempre corretta".*

*In altri termini a fronte della formulazione della domanda (che elenca indiscriminatamente tipologie distinte di verifiche tecniche costituenti autonome categorie) nessuna delle risposte indicate è idonea ad essere ritenuta pienamente corretta atteso che le verifiche indicate possono solo essere ricomprese nella macrocategoria delle verifiche di sicurezza.*

*Anzi, "l'unica risposta univoca, e quindi corretta, sarebbe stata "verifiche di Sicurezza" poiché tutte quelle elencate lo sono, mentre l'assenza di una risposta certamente corretta induce in errore colui che dovendo rispondere alla domanda prende in considerazione tutte le possibili scelte." (cfr. pag. 4, Perizia Tecnica allegata in atti)*

*Ne consegue che, anche in relazione a questo quesito, la ricorrente ha diritto alla rideterminazione del proprio punteggio con riattribuzione 0,15 punti poiché la risposta fornita deriva solo ed esclusivamente dall'erronea, illegittima e carente formulazione della domanda e delle risposte fornite dall'Ente, sicché un quesito così formulato giammai può essere atto ad incidere sulla valutazione della prova.*

*In subordine, la risposta fornita dalla ricorrente ovvero "B) Alle verifiche allo stato limite ultimo", ricomprendendo quasi tutti gli elementi posti nel quesito alla luce di quanto dedotto è l'unica risposta plausibile sicché alla ricorrente dovrà essere attribuito altresì un ulteriore punteggio di 0,50 a fronte della risposta data, da considerarsi corretta.*

*- Erroneamente è stata altresì formulata la domanda n. 41 del EST 3 VERSIONE B ed erronea è la risposta ritenuta corretta dall'amministrazione.*

*Detta domanda chiedeva:*

*"Per quale tipo di verifica, ai fini del calcolo delle  $\Delta\sigma_{max}$ , si possono impiegare i modelli di carico 1 e 2, disposti sul ponte nelle due configurazioni che determinano rispettivamente la tensione massima e minima nel dettaglio considerato?"*

*A) Verifica per vita illimitata.*

*B) Verifica allo stato limite di fessurazione.*

*C) Verifica allo stato limite di deformazione.*

Avv. Nicola Lavorgna  
Via G. Carducci n. 37, Napoli  
[nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)

Per le Amministrazioni resistenti la risposta corretta era quella indicata sub lett. A) "Verifica per vita illimitata" ove in realtà quest'affermazione è tutt'altro che veritiera come chiarito ancora una volta dalle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018, adottate con il D.M. del 17.01.2018 ed in particolare dal punto 5.1.4.3. per l'appunto rubricato "verifiche per vita illimitata".

Quest'ultimo infatti dispone che "per strutture, elementi strutturali e dettagli sensibili a fenomeni di fatica devono essere eseguite opportune verifiche. **Le verifiche devono essere condotte considerando spettri di carico differenziati, a seconda che si conduca una verifica per vita illimitata o una verifica a danneggiamento [...]** Verifiche per vita illimitata: Le verifiche a fatica per vita illimitata possono essere condotte, **per dettagli caratterizzati da limite di fatica ad ampiezza costante**, controllando che la massima differenza di tensione  $H_{max}=(H_{max}-H_{min})$  indotta nel dettaglio stesso dallo spettro di carico significativo risulti minore del limite di fatica del dettaglio stesso. Ai fini del calcolo del  $H_{max}$  si possono impiegare, in alternativa, i modelli di carico di fatica 1 e 2, disposti sul ponte nelle due configurazioni che determinano la tensione massima e minima, rispettivamente, nel dettaglio considerato", riportando infine anche i due modelli di carico 1 e 2.

Pertanto, in applicazione della normativa di riferimento richiamata, **le verifiche a fatica per vita illimitata mediante l'uso dei modelli di carico di fatica 1 e 2 possono essere condotte esclusivamente per dettagli caratterizzati da limite di fatica ad ampiezza costante** sicché, atteso che secondo le citate N.T.C. "le verifiche devono essere condotte considerando spettri di carico differenziati, a seconda che si conduca una verifica per vita illimitata o una verifica a danneggiamento", il quesito avrebbe dovuto riportare altresì i modelli di carico al fine di consentire al candidato un'effettiva chance per valutare la tipologia di carico e dunque associare dette tipologie ai richiesti fenomeni di fatica dovuti al passaggio veicolare.

**Dall'assenza dei suindicati e necessari modelli nella formulazione del quesito è chiaro che il candidato non ha mai avuto la possibilità di individuare la risposta univocamente corretta.**

Infatti, a fronte formulazione della domanda n. 43 e dell'assenza dei suddetti modelli, tutte le risposte possono essere corrette.

Ciò premesso ne consegue che, anche in relazione a questo quesito, la ricorrente ha diritto alla rideterminazione del proprio punteggio con riattribuzione 0,15 punti poiché la risposta fornita deriva solo ed esclusivamente dall'erronea, illegittima e carente formulazione della domanda e delle risposte fornite dall'Ente, sicché un quesito così formulato giammai può esser atto ad incidere negativamente sulla valutazione della prova.

*Avv. Nicola Lavorgna*  
*Via G. Carducci n. 37, Napoli*  
[nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)

*In subordine, la risposta fornita dalla ricorrente ovvero "C) Verifica allo stato limite di deformazione" alla luce di quanto dedotto è altresì da considerarsi corretta stante quanto rappresentato talché in relazione alla stessa le dovrà essere attribuito un ulteriore punteggio di 0,50.*

*- Erroneamente è stata altresì formulata la domanda n. 52 del TEST 3 VERSIONE B ed erronea è la risposta ritenuta corretta.*

*La domanda n.52 chiedeva:*

*"Dopo l'adozione del PUC segue la fase di pubblicazione e di acquisizione delle osservazioni da parte della cittadinanza. L'Amministrazione Procedente valuta e recepisce tali osservazioni entro:*

*A) 120 giorni, pena decadenza.*

*B) 90 giorni, pena decadenza.*

*C) 60 giorni, pena decadenza.*

*Per le Amministrazioni resistenti la risposta corretta è quella indicata sub lett. A) "120 giorni, pena decadenza" ove in realtà quest'affermazione è tutt'altro che pacifica attesa la scorretta e fuorviante formulazione del quesito, nonché il contesto all'interno del quale lo stesso è stato inserito.*

*Detto quesito fa parte della sezione dedicata alle domande di urbanistica e in relazione a quest'ultima, durante lo svolgimento della prova scritta, ai candidati è stata comunicata la seguente informazione: "il Comune di Olivares, con popolazione superiore a 15.000 abitanti sito nella Regione Campania, deve procedere alla redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e del relativo Rapporto Ambientale".*

*Tuttavia la Commissione d'esame non ha mai avuto cura di specificare se le informazioni comunicate circa il Comune di Olivares dovessero essere considerate solo ai fini della risoluzione del primo quesito della sezione inerente all'urbanistica ovvero per la risoluzione di tutti i quesiti e dunque anche al quesito n.52 in contestazione.*

*Sicché la ricorrente, presumendo che il riferimento al Comune di Olivares dovesse intendersi riferito a tutti i quesiti della sezione ha risposto con C), 60 giorni, a pena di decadenza.*

*La domanda per come formulata infatti si presta a diverse letture, **tutte egualmente valide e corrette.***

*Occorre osservare come il quesito si riferisca ai tempi che sono a disposizione dell'"amministrazione procedente" per valutare e recepire le osservazioni presentate (da soggetti pubblici e privati) al PUC di un ipotetico Comune sito nella Regione Campania, forse il Comune di Olivares che presenta una popolazione superiore ai 15mila abitanti.*

Avv. Nicola Lavorgna  
Via G. Carducci n. 37, Napoli  
[nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)

L'art. 3 del Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011, in combinato disposto con l'art. 7 comma 3 del medesimo Regolamento prevede che "la **Giunta dell'amministrazione** procedente entro novanta giorni dalla pubblicazione del piano, per i comuni al di sotto dei quindicimila abitanti, entro centoventi giorni per quelli al di sopra di detta soglia, a pena di decadenza, valuta e recepisce **le osservazioni** al piano di cui all'articolo 7 del presente regolamento"(art. 3, comma 3) e che "**entro 60 giorni dalla pubblicazione del piano o della variante** è consentito a soggetti pubblici e privati, anche costituiti in associazioni e comitati, proporre osservazioni contenenti modifiche ed integrazioni alla proposta di piano o variante" (art. 7 comma 3).

Ciò premesso, tenuto conto della formulazione letterale della domanda sottoposta ai candidati, nonché del riferimento al Comune di Olivares – 5 considerando la buona fede della candidata all'atto dello svolgimento della prova nonché del favor participationis – è palese l'illegittimità del quesito ove questo non specifica **a quale fase della procedura di approvazione del P.U.C. si riferisca il termine richiesto né tale – dirimente - specificazione si rinviene nelle risposte ipotizzate.**

Infatti, a mente nella normativa citata, è possibile considerare:

- 120 giorni per l'esame delle osservazioni a far data dall'adozione del PUC (art. 3 – comma 3);
- 60 giorni per il deposito delle osservazioni a far data da detta adozione (art. 7 – comma 3);
- ulteriori 60 giorni per il relativo esame (art. 3 – comma 3 ovvero 120-60: 60 giorni).

Pertanto, **vista la smaccata assenza del dies a quo dal quale computare i termini indicati** debbono ritenersi - ugualmente corrette - sia la risposta contraddistinta sub A che sub C. sicché, ancora una volta, la risposta ufficiale non è la sola corretta.

In particolare non viene chiarito se il parametro di riferimento per il dies a quo sia la data di pubblicazione dell'adozione del P.U.C. – per cui la risposta corretta sarebbe a) 120 giorni, a pena di decadenza – ovvero sia la data di presentazione delle osservazioni, per cui la risposta corretta sarebbe la c) 60 giorni a pena di decadenza.

Anzi, alla luce di quanto rappresentato la domanda, per come formulata, addirittura milita per la risposta sub c) ovvero 60 giorni, data dalla ricorrente.

Sul punto giova osservare come il quesito muova dal presupposto che "dopo l'adozione del PUC segue la fase di pubblicazione e di acquisizione delle osservazioni .." talché il dies a quo non è identificabile con la mera adozione del PUC, bensì dall'espletamento **anche** della "fase di pubblicazione e di acquisizione delle osservazioni ...".

*Avv. Nicola Lavorgna*  
*Via G. Carducci n. 37, Napoli*  
[nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)

*La domanda dunque indica un periodo diverso, a far data dal deposito delle osservazioni e pertanto la risposta esatta è la c): 60 giorni dalla "fase di pubblicazione e di acquisizione delle osservazioni", per l'appunto fornita dalla ricorrente.*

*Dunque, a tutto voler concedere, a fronte di una domanda equivoca, le risposte corrette sono due: la a) e la c) sicché, la ricorrente ha senz'altro diritto in via principale a veder maggiorato il proprio punteggio di 0,15, con conseguente annullamento della penalità illegittimamente comminata, ed in subordine a vedersi attribuito un ulteriore punteggio di 0,50 per la risposta corretta.*

*- Alla luce dei precedenti rilievi inerenti i singoli quesiti preme segnalare la granitica giurisprudenza in materia secondo cui, in un caso del tutto analogo, "parte ricorrente afferma che la dedotta - e, come detto, acclarata - non corretta formulazione dei quesiti indicati e/o delle relative risposte determinerebbe sia la radicale illegittimità della procedura, sia, in alternativa, la necessaria attribuzione in proprio favore dei punteggi erroneamente non attribuiti. La recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, in un caso analogo a quello in esame, a proposito della portata del vizio in argomento ha affermato che le conclusioni del verificatore "...non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, **quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta**, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(...)*  
*con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto."*

*Secondo il giudice d'appello, pertanto, l'acclarata **non univoca erroneità** delle risposte date dal ricorrente ai quesiti indicati, e **soprattutto la non univocità della risposta considerata corretta dalla commissione**, non consentono di supportare l'attribuzione del punteggio zero, giustificabile solo, per l'appunto, qualora la risposta fornita sia inequivocabilmente sbagliata....*

*Il Collegio condivide tale conclusione, il cui accoglimento è peraltro maggiormente soddisfacente dell'interesse del ricorrente, ritenuto altresì che "la discrezionalità del giudice di organizzare le priorità nell'esame della materia del contendere secondo un determinato ordine logico resta pur sempre correlata all'interesse di cui la parte ricorrente chiede tutela" (TAR Lazio III bis 30 aprile 2019 n. 5472, che sul punto richiama Cons. di Stato, Sez. V, 28 settembre 2015, n. 4513, Cons. Stato, VI sez. n. 02673/2015, TAR Puglia, Sez. III, 1 agosto 2013, n. 1223); la stessa consente, peraltro, al contempo di meglio tutelare l'interesse pubblico alla prosecuzione ed al regolare svolgimento del corso, avviato ormai da diversi mesi. (così la più volte richiamata sentenza della*

Avv. Nicola Lavorgna  
Via G. Carducci n. 37, Napoli  
[nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)

sezione)” (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, n. 4117 del 22.04.2020; id. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, n. 3785 del 03.04.2020; TAR Campania, Napoli, sez. V°, sent. 5/2/2020, n. 560).

**II. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA E RIFLESSA - VIOLAZIONE DI LEGGE - DIRETTIVA MINISTERO DEL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE N. 3/2018 IN RELAZIONE ALL'ART. 3 L. N. 241/1990 ED ART. 97 COST – ECCESSO DI POTERE DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA' MANIFESTA – TRAVISAMENTO -ARBITRARIETA' – ILLOGICITA' – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA.**

*Infine mette conto evidenziare come l'illegittimità dell'operato della P.A. sia manifesta ove i quesiti ai nn. 38 e 41 si pongono in aperto contrasto con quanto stabilito con la Direttiva n. 3 del 24.04.2018, recante le “Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. (Direttiva n. 3/2018)”.*

*Quest'ultima, per quanto d'interesse in questa sede, al capo n.6, titolato “le prove”, espressamente prevede che “le procedure concorsuali devono essere indirizzate a verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, di ordine teorico o pratico, prevedendo ad esempio prove volte alla soluzione di casi concreti o alla predisposizione di documenti quali atti amministrativi, circolari e similari. **Prove concorsuali eccessivamente scolastiche o nozionistiche non consentono di valutare al meglio le attitudini del candidato”.***

*Ebbene, come ut supra precisato – segnatamente ai par. 3 e 4 – i quesiti nn. 38 e 41 sono stati formulati in maniera del tutto avulsa dalle attitudini pratiche della posizione professionale oggetto della procedura di selezione: rispetto al quesito n. 38 ne è prova l'errata ed assente considerazione delle effettive categorie delle verifiche di sicurezza mentre rispetto al quesito n. 41 ne è prova l'assenza dei grafici necessari per stabilire i necessari modelli di carico al fine del corretto inquadramento del tema e della relativa soluzione.*

*Pertanto, alla stregua di tutto quanto innanzi esposto è palese l'illegittimità degli atti impugnati talché Codesto On.le Consesso dovrà provvedere al loro annullamento e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto, in via principale, il maggior punteggio di 21,40, a seguito dell'annullamento delle penalità pari a 0,15 punti per ogni quesito illegittimamente ritenuto erroneamente risposto, ed in subordine, del punteggio complessivo pari a 23,40 in virtù del riconoscimento di n. 2 punti a fronte del riconoscimento di 0,50 punti per la*

*Avv. Nicola Lavorgna*  
*Via G. Carducci n. 37, Napoli*  
[nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)

*correttezza delle risposte fornite, con conseguente inserimento della ricorrente nelle relative graduatorie per l'accesso alla fase di formazione e rafforzamento del corso- concorso pubblico in parola.*

#### **ISTANZA ISTRUTTORIA e RICHIESTA NOMINA DEL VERIFICATORE**

*Si chiede che le Amministrazioni intime depositino gli atti impugnati e tutti gli atti, anche istruttori ed endoprocedimentali, sulla cui base gli stessi sono stati emanati e che, in mancanza, se ne disponga l'acquisizione ex art. 65 c.p.a.*

*In via istruttoria si provvede al deposito di perizia tecnica comprovante l'erroneità dei suindicati quesiti del TEST 3 – VERSIONE B somministrato in data 10/02/2020 alla ricorrente e si chiede che venga disposta una verifica ex artt. 65 e 66 c.p.a. al fine di confermare l'erroneità dei quesiti nn. 34, 38, 41 e 52 ovvero la correttezza delle risposte date dalla ricorrente.*

*Infine, si chiede di ricevere copia dell'istruttoria svolta dal competente Ministero con concessione di termini a difesa prima dell'invio degli atti al Consiglio di Stato per il parere ex art. 11 D.P.R. 1199/71*

#### **ISTANZA CAUTELARE**

*Sussistono entrambi i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora ai fini della concessione dell'invocata misura cautelare.*

*Il fumus emerge da quanto ut supra dedotto e rappresentato: sul punto valga inoltre rappresentare che in casi identici alla fattispecie sottoposta al vaglio di Codesto Ecc.mo Consesso, il T.A.R. Campania, Napoli, con le ordinanze n. 1325, 1328, 1329, 1331, 1332 del 2020 ha statuito che "quanto al periculum in mora, che, nel contemperamento degli opposti interessi, al danno paventato da parte ricorrente possa evitarsi con l' ammissione con riserva al percorso di formazione, avuto riguardo al rilievo che il numero degli ammessi è di gran lunga inferiore al numero dei posti disponibili; Ritenuto, quanto al fumus boni iuris, al primo sommario esame proprio della fase, e salvo maggiori approfondimenti nel merito, che l' istanza cautelare sia meritevole di accoglimento avuto riguardo al punteggio conseguito dal ricorrente, pari a 20,20, e alla circostanza che il medesimo ha censurato vari quesiti, per cui risulterebbe vinta la prova di resistenza (conseguimento del punteggio minimo di 21) qualora fossero ritenute fondate le censure relative all' erroneità anche di solo due quesiti, dovendo il punteggio incrementarsi di 0,65 (0,50 da corrispondersi considerando come esatta la risposta data dalla ricorrente e dovendo essere detratta la penalizzazione per la risposta errata); Ritenuto, peraltro, che appaiono allo stato non sfontate di idoneo fumus le censure relative all' inesatta/non chiara/non completa formulazione dei quesiti di cui alle domande nn. 37 e 38, supportate peraltro anche dalla*

*Avv. Nicola Lavorgna*  
*Via G. Carducci n. 37, Napoli*  
[nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)

*consulenza tecnica prodotta dalla parte ricorrente, in parte qua condivisa dal Collegio; Ritenuto invece che non appare accoglibile la prospettazione della Regione circa la necessità di un nuovo ricalcolo per tutti i concorrenti, con conseguente possibilità che muti la soglia di ammissione, avuto riguardo alla considerazione che il ricalcolo dovrebbe essere effettuato solo ove l'Amministrazione in via autonoma decidesse di procedere in autotutela, laddove nella presente sede giudiziale viene in questione la sola ammissione con riserva dei candidati che hanno ritualmente impugnato gli esiti della prova scritta; ritenuto che neppure appare condivisibile la deduzione della Commissione interministeriale RIPAM circa la necessità del ricalcolo dovuta, stavolta, all'intervenuto svolgimento di prove suppletive per i candidati ammessi con riserva alle prove scritte, non potendo - in disparte la genericità, allo stato, di siffatta deduzione (non supportata da elementi di fatto che facciano apprezzare la rilevanza della sopravvenienza) - gli esiti delle prove scritte degli ammessi con riserva alterare in via definitiva la graduatoria, avuto riguardo alla strumentalità della misura cautelare a suo tempo adottata, comunque condizionata all'esito del giudizio di merito; Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare e di dover rinviare, per la trattazione nel merito del ricorso, alla seconda udienza pubblica del mese di febbraio 2021, come successivamente calendarizzata".*

*Il periculum in mora è insisto nel fatto che, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto On.le Consesso non ammetta con riserva la ricorrente alla successiva fase di formazione e rafforzamento, nelle more del presente giudizio la procedura proseguirà con grave pregiudizio nei confronti nella stessa che rischierebbe di perdere la ogni futura chance di prender parte e superare le successive fasi concorsuali, in specie la fase di training on the job nonché la conseguente possibilità di stipulare il contratto categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania e gli Enti Locali della Regione Campania – profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM.*

*Sicché fatto salvo l'esito del giudizio di merito e senza pregiudizio per l'interesse pubblico con l'ammissione con riserva si assicurerebbe re aduc integra la tutela della pretesa azionata nelle more della definizione della controversia, contemperando tanto le ragioni dell'Amministrazione quanto quelle della ricorrente, soprattutto ove, come nel caso di specie, si richiede l'immissione della ricorrente in una graduatoria aperta.*

**P.Q.M.**

*si conclude per l'accoglimento del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti, previa concessione di idonee misure cautelari, per l'effetto, dovendosi provvedere ad annullare, previa emanazione di idonee misure cautelari, gli atti impugnati, con conseguente riconoscimento, in*

*Avv. Nicola Lavorgna*  
*Via G. Carducci n. 37, Napoli*  
[nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)

*via principale, del punteggio di 21,40 ed in subordine del punteggio di 23,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle graduatorie degli idonei*

*Con ogni conseguente statuizione, anche in ordine al carico delle spese di lite.*

*Ai fini del contributo unificato di cui al Testo unico sulle spese di giustizia, si dichiara che lo stesso non è dovuto trattandosi di atto meramente consequenziale che non amplia il thema decidendum.*

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Si chiede che le Amministrazioni intimate depositino dinanzi al T.A.R. in sede di trasposizione, gli atti impugnati e tutti gli atti, anche istruttori ed endoprocedimentali, sulla cui base gli stessi sono stati emanati e che, in mancanza, se ne disponga l'acquisizione *ex art. 65 c.p.a.*

In via istruttoria si provvede al deposito di perizia tecnica comprovante l'erroneità dei suindicati quesiti del TEST 3 – VERSIONE B somministrato in data 10/02/2020 alla ricorrente e si chiede che venga disposta una verifica *ex artt. 65 e 66 c.p.a.* al fine di confermare l'erroneità dei quesiti nn. 34, 38, 41 e 52 ovvero la correttezza delle risposte date dalla ricorrente.

Infine, si chiede di ricevere copia dell'istruttoria svolta dal competente Ministero con concessione di termini a difesa prima dell'invio degli atti al Consiglio di Stato per il parere *ex art. 11 D.P.R. 1199/71*

### **ISTANZA CAUTELARE**

Sussistono entrambi i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* ai fini della concessione dell'invocata misura cautelare.

Il *fumus* emerge da quanto *ut supra* dedotto e rappresentato: sul punto valga inoltre rappresentare che in casi identici alla fattispecie sottoposta al vaglio di Codesto Ecc.mo Consesso, il T.A.R. Campania, Napoli, con le ordinanze n. 1325, 1328, 1329, 1331, 1332 del 2020 ha statuito *che "quanto al periculum in mora, che, nel contemperamento degli opposti interessi, al danno paventato da parte ricorrente possa ovviarsi con l' ammissione con riserva al*

*Avv. Nicola Lavorgna*  
*Via G. Carducci n. 37, Napoli*  
[nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)

*percorso di formazione, avuto riguardo al rilievo che il numero degli ammessi è di gran lunga inferiore al numero dei posti disponibili; Ritenuto, quanto al fumus boni iuris, al primo sommario esame proprio della fase, e salvo maggiori approfondimenti nel merito, che l'istanza cautelare sia meritevole di accoglimento avuto riguardo al punteggio conseguito dal ricorrente, pari a 20,20, e alla circostanza che il medesimo ha censurato vari quesiti, per cui risulterebbe vinta la prova di resistenza (conseguimento del punteggio minimo di 21) qualora fossero ritenute fondate le censure relative all'erroneità anche di solo due quesiti, dovendo il punteggio incrementarsi di 0,65 (0,50 da corrispondersi considerando come esatta la risposta data dalla ricorrente e dovendo essere detratta la penalizzazione per la risposta errata); Ritenuto, peraltro, che appaiono allo stato non sformite di idoneo fumus le censure relative all'inesatta/non chiara/non completa formulazione dei quesiti di cui alle domande nn. 37 e 38, supportate peraltro anche dalla consulenza tecnica prodotta dalla parte ricorrente, in parte qua condivisa dal Collegio; Ritenuto invece che non appare accoglibile la prospettazione della Regione circa la necessità di un nuovo ricalcolo per tutti i concorrenti, con conseguente possibilità che muti la soglia di ammissione, avuto riguardo alla considerazione che il ricalcolo dovrebbe essere effettuato solo ove l'Amministrazione in via autonoma decidesse di procedere in autotutela, laddove nella presente sede giudiziale viene in questione la sola ammissione con riserva dei candidati che hanno ritualmente impugnato gli esiti della prova scritta; ritenuto che neppure appare condivisibile la deduzione della Commissione interministeriale RIPAM circa la necessità del ricalcolo dovuta, stavolta, all'intervenuto svolgimento di prove suppletive per i candidati ammessi con riserva alle prove scritte, non potendo - in disparte la genericità, allo stato, di siffatta deduzione (non supportata da elementi di fatto che facciano apprezzare la rilevanza della sopravvenienza) - gli esiti delle prove scritte degli ammessi con riserva alterare in via definitiva la graduatoria, avuto riguardo alla*

*Avv. Nicola Lavorgna*  
*Via G. Carducci n. 37, Napoli*  
[nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)

*strumentalità della misura cautelare a suo tempo adottata, comunque condizionata all' esito del giudizio di merito; Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare e di dover rinviare, per la trattazione nel merito del ricorso, alla seconda udienza pubblica del mese di febbraio 2021, come successivamente calendarizzata".*

Il periculum in mora è insisto nel fatto che, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto On.le Consesso non ammetta con riserva la ricorrente alla successiva fase di formazione e rafforzamento, nelle more del presente giudizio la procedura proseguirà con grave pregiudizio nei confronti nella stessa che rischierebbe di perdere la ogni futura chance di prender parte e superare le successive fasi concorsuali, in specie la fase di training on the job nonché la conseguente possibilità di stipulare il contratto categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania e gli Enti Locali della Regione Campania – profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM.

Sicché fatto salvo l'esito del giudizio di merito e senza pregiudizio per l'interesse pubblico con l'ammissione con riserva si assicurerebbe re aduc integra la tutela della pretesa azionata nelle more della definizione della controversia, contemperando tanto le ragioni dell'Amministrazione quanto quelle della ricorrente, soprattutto ove, come nel caso di specie, si richiede l'immissione della ricorrente in una graduatoria aperta.

**P.Q.M.**

Voglia Codesto Ecc.mo T.A.R. accogliere il presente gravame in sede di trasposizione, previa adozione di idonee misure cautelari e per l'effetto provvedere all'annullamento degli atti impugnati con conseguente riconoscimento, in via principale, del punteggio di 21,40 ed in subordine

*Avv. Nicola Lavorgna*  
*Via G. Carducci n. 37, Napoli*  
[nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it)

del punteggio di 23,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle  
graduatorie degli idonei

Con ogni conseguenza in ordine al carico delle spese di lite.

*Avv. Nicola Lavorgna*